



# Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

COMUNE DI PADOVA  
SEGRETERIA GENERALE  
REGISTRO ORDINANZE  
N. 3 DEL 21/01/2021

**OGGETTO:** misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19. Disposizioni relative alla somministrazione/vendita di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;

**PROROGA DEI TERMINI DELL'ORDINANZA N. 59 DEL 4/12/2020.**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che, a seguito della dichiarazione di emergenza nazionale di salute pubblica per il coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30/01/2020 (successivamente dichiarata "pandemia" in data 11/03/2020), il Consiglio dei Ministri deliberava, in data 31/01/2020, lo stato di emergenza nazionale sino al 31/07/2020, prorogato dapprima al 15/10/2020, successivamente al 31/01/2021 e infine al 30/4/2021, adottando, tra gli altri, numerosi provvedimenti recanti disposizioni straordinarie e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**OSSERVATO** che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, inizialmente previsti dal DPCM 09/03/2020, vengono costantemente ribaditi nei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

**OSSERVATO** altresì che l'art. 1, comma 10, lett. gg) del DPCM 14/01/2021, stabilisce, tra l'altro, che *"le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; (.....); dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;(.....) resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio (.....) nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00;*

**CONSIDERATO** che tale ultima prescrizione è sempre presente anche nelle ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità di cui all'art.2 o di massima gravità di cui all'art.3 dello stesso DPCM 14/01/2021;

### **CONSIDERATO che:**

- nei pressi dei locali, siti sul territorio comunale, appositamente adibiti in modo esclusivo alla vendita di prodotti alimentari al dettaglio per mezzo di distributori automatici è possibile il verificarsi di assembramenti;
- pur in presenza dei dovuti controlli da parte degli organi di vigilanza, non è possibile scongiurare su tutto il territorio comunale la formazione di assembramenti e contrastare, di conseguenza, il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte dalla normativa anticontagio da virus Covid-19;
- potrebbero pertanto determinarsi pericolose situazioni di compresenza incontrollata di avventori

presso tali distributori, dopo le ore 18.00, stante il richiamato divieto, dopo tale orario, di consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

**PRESO ATTO** che la Legge Regione Veneto 21 settembre 2007 n. 29 avente ad oggetto la “disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande” all'art. 13 regola la somministrazione con apparecchi automatici;

**RAVVISATA** la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'aumento della curva dei contagi da coronavirus, nonché della presenza di contagi sul territorio comunale, ordinando la chiusura dalle ore 18.00 alle ore 5.00 del giorno seguente “di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per le c.d. “cassette d'acqua”, quelli presenti in uffici e strutture pubbliche, nonché quelli non alimentari;

**VALUTATO** pertanto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

**CONSIDERATO** che nell'ordinanza citata in oggetto veniva fissata la data del 15/01/2021 quale termine ultimo per produrre i suoi effetti;

**RITENUTO** che continuano a sussistere i presupposti a fondamento dell'ordinanza citata;

**RICHIAMATO** l'art. 50 comma 5 del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. n° 267/2000, il quale stabilisce che il Sindaco adotta “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti”;

#### **VISTI:**

- il D.L. n. 19/2020 conv. Legge 22/05/2020 n. 35;
- il D.L. n. 33/2020, conv. legge 14/07/2020 n. 74;
- il D.Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” con particolare riferimento all'art. 50;
- l'art. 32 della legge 833/78;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- la legge regione Veneto n. 29/2007;
- lo Statuto Comunale;

#### **PROROGA**

l'ordinanza n. 59 del 4/12/2020 fino al 5 marzo 2021, fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi

#### **ORDINA**

**1. la chiusura dalle ore 18.00 alle ore 5.00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per le c.d. “cassette d'acqua”, quelli presenti in uffici e strutture pubbliche, nonché quelli non alimentari;**

#### **AVVERTE**

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

400,00 a euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n° 19, conv. legge 22/05/2020 n. 35 e dell'art. 2, comma 1, D.L. n. 33/2020, conv. legge 14/07/2020 n. 74.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata da euro 800,00 a euro 6.000,00.

Trattandosi di attività d'impresa, si applica altresì la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni.

Le suddette violazioni sono accertate ai sensi della Legge n. 689/81.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta, così come disposto dall'art. 4, comma 3, D.L. n. 19/2020.

### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

### **DISPONE**

che sia demandata agli operatori del Corpo di Polizia Locale di Padova nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on line, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando Polizia Locale di Padova
- Prefettura di Padova
- Questura di Padova
- Comando dei Carabinieri di Padova
- Guardia di Finanza – Comando provinciale di Padova
- Ufficio stampa

Il Sindaco  
Sergio Giordani